



Procedura
per le Operazioni
con Parti Correlate

Testo adottato dal Consiglio di Amministrazione
nelle sedute del 18.12.2014 e del 29.01.2015

Sommario

1. Premessa	pag. 4
2. Definizioni	pag. 5
3. Ambito di Applicazioni	pag. 9
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	pag. 10
4.1. Comitato Parti Correlate	pag. 10
4.2. Procedura deliberativa	pag. 10
4.3. Operazioni di competenza assembleare	pag. 11
5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate	pag. 12
6. Segnalazioni alla Società e flussi informativi per la gestione delle operazioni con Parti Correlate	pag. 13
7. Comunicazioni alla Società	pag. 14
8. Disposizioni generali	pag. 15

1. Premessa

La presente procedura (la “Procedura”) definisce i principi e le regole per l’approvazione delle operazioni con parti correlate, realizzate direttamente da Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. (la “Società” o “SEA”) o per il tramite di società controllate, al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale.

La Procedura è stata predisposta secondo quanto previsto dagli artt. 3, 7, 11, commi 1 e 5, 12, 13 e 14 del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate, approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “Regolamento”), che il Consiglio di Amministrazione di SEA, in data 18 dicembre 2014, ha deliberato di applicare su base volontaria. In particolare, la Procedura:

- (a) definisce l’ambito nel quale si applica, individuando, tra l’altro, i casi di esclusione, sulla base di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento;
- (b) individua i criteri per la rilevazione delle operazioni con parti correlate, previa identificazione del perimetro delle parti correlate in base al disposto di cui all’art. 3 del Regolamento;
- (c) contempla le regole riguardanti le fasi dell’istruttoria, della trattativa e della deliberazione delle operazioni con parti correlate, tenuto conto degli artt. 7, 11, commi 1 e 5, e 12 del Regolamento.

La Società applica la Procedura anche sulla base, per quanto rilevante, della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente *“Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”* (la “Comunicazione Applicativa”).

Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà – ogni volta che ne ravvisi l’opportunità – se apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura, tenendo anche conto di eventuali interventi legislativi e della futura prassi applicativa. Il Consiglio di Amministrazione delega, inoltre, il *Chief Corporate Officer* ad apportare al testo della Procedura eventuali modifiche conseguenti a cambiamenti nella struttura organizzativa di SEA.

2. Definizioni

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri paragrafi, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, precisando peraltro che il medesimo significato vale per gli anzidetti termini sia al singolare che al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. a cui la società di volta in volta aderisce su base volontaria.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi di SEA. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti, ed espleta i compiti indicati nel principio applicativo 7.P.3(a)(ii) del Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Comitato Parti Correlate: ai fini della presente Procedura, si intende, a seconda dei casi, in conformità a quanto previsto nel successivo paragrafo 4.1, il Comitato Controllo e Rischi ovvero il Comitato per la Remunerazione.

Comitato per la Remunerazione: il comitato per la remunerazione di SEA. Esso è composto da tre Amministratori Non Esecutivi, in maggioranza Indipendenti, ed espleta le funzioni indicate nel criterio applicativo 6.C.5 del Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Esercita il Controllo anche un soggetto che detenga la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del
- (c) Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
 - (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del Consiglio di Amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi tutti gli amministratori ed i sindaci della Società.

Gruppo SEA: collettivamente, SEA e le Società Controllate.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non sia chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non sia chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dalla presenza di una o più delle seguenti circostanze, qualora queste consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- (a) la rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: ai fini di quanto previsto dal paragrafo 3.1(d) della Procedura, si intendono quegli interessi derivanti da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Società Controllate o Collegate di SEA tali da orientare, in qualsivoglia misura, le scelte finanziarie e gestionali

della Società, della Controllata o della Collegata all'esclusivo perseguimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata della Società.

La significatività degli interessi in capo ad altre Parti Correlate in una Società Controllata o Collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Parti Correlate, anche tenendo conto dei principi generali e dei criteri indicati nella Comunicazione Applicativa nonché sulla base del principio generale secondo il quale nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata (di seguito anche "OPC"): qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo SEA, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 3.1 (b) per cui la Procedura non si applica.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le OPC in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi:

- (a) Euro 30.000,00, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un altro Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 25.000,00 per OPC di altra natura considerata singolarmente.

Operazioni Ordinarie:

le OPC che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e (b) sono concluse a condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) corrispondenti a quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo, e comunque che non superino l'importo di Euro 50.000,00.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:

- (i) 1) Controlla la Società, 2) ne è Controllato, o 3) è sottoposto a comune Controllo;
- (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
- (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (i), (ii), (iii) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, (i) istituito o promosso dalla Società a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata, ovvero (ii) sul quale la Società sia in grado di esercitare un'influenza.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società, inclusi: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

- 2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di OPC e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. Ambito di Applicazione

3.1 La presente Procedura non si applica:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) alle deliberazioni assembleari riguardanti: (i) i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, ove istituito, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ.; (ii) la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ.; e (iii) i compensi spettanti ai componenti il collegio sindacale ex art. 2402 cod. civ.;
- (c) alle Operazioni Ordinarie;
- (d) alle OPC con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché in tali società controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società. In ogni caso, non sono considerate OPC le operazioni tra SEA e le Società Controllate, direttamente o indirettamente, al 100%.

4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

4.1 Comitato Parti Correlate

- 4.1.1. Il Comitato Parti Correlate (“CPC”) assiste il Consiglio di Amministrazione nella valutazione della correttezza sostanziale e procedurale delle OPC ai sensi della presente Procedura.
- 4.1.2. Per le OPC aventi ad oggetto l’assegnazione o l’incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche, il Comitato per la Remunerazione opera come CPC.
- 4.1.3. Per le OPC di altra natura, il Comitato Controllo e Rischi opera come CPC. Qualora uno o più componenti del CPC siano controparte dell’OPC oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, il Consiglio di Amministrazione ovvero, se questo non vi ha già provveduto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio sindacale, chiamerà a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal Presidente) Non Correlato.

4.2 Procedura deliberativa

- 4.2.1. Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati (o i loro procuratori) - nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo statuto e/o delegati dal Consiglio di Amministrazione – esaminano e, se del caso, approvano l’OPC previo parere motivato e non vincolante del CPC sull’interesse della Società al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nessuna OPC può essere conclusa prima che il CPC abbia fornito il proprio parere.
- 4.2.2. Le operazioni non di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere concluse solo se approvate dal CPC.
In caso di parere negativo l’OPC deve essere sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, corredata del parere del CPC.
- 4.2.3. Nel corso delle trattative su operazioni straordinarie da concludere con Parti Correlate il CPC è tenuto al corrente degli elementi essenziali di queste. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società assicura che i componenti del CPC ricevano, con congruo anticipo, complete e adeguate informazioni in merito all’OPC nonché, nel caso di operazioni definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l’OPC sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società assicura che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.
- 4.2.4. Fermo restando quanto sopra previsto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assicura che adeguate informazioni sull’OPC di competenza del consiglio siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all’art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- 4.2.5. Se il parere del CPC è negativo, il Presidente della Società è tenuto a comunicarlo al Consiglio di Amministrazione.

- 4.2.6. Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società, nei limiti di *budget* previsti, per ciascuna singola operazione, dal Consiglio di
- 4.2.7. Amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino un'OPC devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. In caso di parere negativo del CPC, il Collegio Sindacale esprime il proprio parere motivato e non vincolante.
- 4.2.8. Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle OPC.

4.3 Operazioni di competenza assembleare

Quando un'OPC è di competenza dell'assemblea, o deve essere da questa autorizzata, le disposizioni di cui al paragrafo 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da Società Controllate

Le Società Controllate, per il tramite di uno dei rispettivi legali rappresentanti, informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e la Direzione *Legal and Corporate Affairs* della Società, quale referente del Comitato Parti Correlate competente, delle OPC che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per attuare quanto previsto dalla presente Procedura. Le suddette OPC saranno preventivamente valutate dal Comitato Parti Correlate ai sensi del precedente punto 4.2.

6. Segnalazioni alla Società e flussi informativi per la gestione delle operazioni con Parti Correlate
 - 6.1 Al fine di attuare la presente Procedura, la Direzione *Legal and Corporate Affairs* ne trasmette il testo al Consiglio di Amministrazione e al collegio sindacale delle Società Controllate e Collegate, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche e ai responsabili delle direzioni aziendali del Gruppo SEA.
 - 6.2 I responsabili delle direzioni aziendali del Gruppo SEA segnalano preventivamente alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* le OPC che abbiano origine all'interno delle proprie unità organizzative.
 - 6.3 La Direzione *Legal and Corporate Affairs* informa tempestivamente la Direzione *Finanza, Risk Management e Investor Relations* e il responsabile della Direzione *Auditing* di quanto segnalato dai responsabili delle direzioni aziendali del Gruppo SEA ai sensi del precedente paragrafo 6.2.
 - 6.4 La Direzione *Legal and Corporate Affairs*, in collaborazione con la Direzione *Finanza, Risk Management e Investor Relations* e con il responsabile della direzione aziendale interessata, effettua le necessarie valutazioni al fine di individuare, fra l'altro: (i) se si tratti di un'Operazione di Importo Esiguo; (ii) se si tratti di un'Operazione Ordinaria; (iii) qualora si tratti di un'OPC compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate e fatto salvo quanto previsto al paragrafo 3.1, l'eventuale sussistenza di Interessi Significativi. Nei casi dubbi informa il Comitato Parti Correlate.
 - 6.5 La Direzione *Legal and Corporate Affairs* trasmette i risultati delle verifiche di cui al precedente paragrafo 6.4 ai responsabili delle direzioni aziendali all'interno delle quali abbia avuto origine l'OPC oggetto di valutazione e ne dà immediata informazione al Presidente di SEA.
 - 6.6 Tutte le funzioni aziendali di SEA coinvolte nel processo disciplinato dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura o al Regolamento.

7. Comunicazioni alla Società

- 7.1 La Direzione *Legal and Corporate Affairs* della Società aggiorna l'elenco delle Parti Correlate e comunica trimestralmente eventuali aggiornamenti sulla base degli elementi noti e delle segnalazioni ricevute dai soggetti interessati (ivi comprese le Società Controllate e Collegate, che assumono la responsabilità della mancata o non tempestiva comunicazione alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* delle informazioni necessarie ad aggiornare l'elenco delle Parti Correlate).
- 7.2 Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* della Società le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura. A tal fine, la Direzione *Legal and Corporate Affairs* invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società e delle società commerciali che esercitano il controllo sulla stessa ai sensi dell'Allegato A al Regolamento nonché delle Società Controllate con cadenza annuale, il questionario riportato nell' "Allegato A" alla presente Procedura. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* il questionario, fermo restando l'obbligo di comunicare tempestivamente alla stessa le eventuali variazioni intervenute su tali informazioni nel corso dell'anno.
- 7.3 I Dirigenti con Responsabilità Strategiche del Gruppo SEA comunicano tempestivamente alla Direzione *Legal and Corporate Affairs* della Società l'acquisto - da parte dei medesimi soggetti o dei propri Stretti Familiari - di partecipazioni che comportino il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole in un ente.

8. Disposizioni Generali

- 8.1 Ai sensi dell'art. 2391 codice civile, qualora l'OPC ricada nelle competenze di amministratori muniti di deleghe e questi abbiano un interesse nell'operazione, gli stessi si astengono dal compierla, investendo il Consiglio di Amministrazione e precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse.
- 8.2 Ai sensi dell'art. 2497-*ter* codice civile, le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha concorso alla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 codice civile.
- 8.3 In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.

ALLEGATO A

QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice fiscale	
Carica	

1. Stretti familiari

Individuazione delle parti correlate di Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A. ai sensi dell'allegato A, punto I, lett. (e) del regolamento Consob n. 17221/2010

1) il coniuge non legalmente separato o convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

- il n. 3 per la fattispecie in cui i Suoi stretti familiari detengano, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% dei diritti di voto.

** Qualora più stretti familiari si ritrovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dell’Allegato A del Regolamento.

Nota 1 - Definizione di Controllo (Allegato A, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010)

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un’entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esiste il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un’entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell’entità di forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell’equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell’entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 - Definizione di controllo congiunto (Allegato A, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010).

Il controllo congiunto è condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica.

Nota 3 - Definizione di influenza notevole (Allegato A, punto 2, del Regolamento Consob 17221/2010).

L’influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un’entità senza averne controllo. Un’influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statuarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o un a quota maggiore dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che abbia un’influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate) , una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell’assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un’influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un’influenza notevole.

L’esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di

una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra le partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.